



Schema di contratto di Appalto di Servizi

DATI DEI CLIENTE:

Denominazione	
Sede	
Codice Fiscale / Partita IVA o Numero identificativo società	
Indirizzo PEC	

DATI DEL FORNITORE DEL SERVIZIO:

Denominazione	
Sede	
Codice Fiscale / Partita IVA o Numero identificativo società	
Indirizzo PEC	

DATI DEL SERVIZIO:

Descrizione servizio	redazione di un progetto di comunicazione, promozione, e di valorizzazione della Fiera Antiquaria di Arezzo da svolgersi per il prossimo biennio. L'attività prevede la gestione diretta e indiretta dello storytelling dei canali social e del sito e degli ads advertising marketing della Fiera Antiquaria, arricchendo quest'ultimi con informazioni, post e storie. Il Servizio sarà definito integrandolo con il progetto dettagliato delle attività con il quale il soggetto ha partecipato alla procedura di affidamento e con un piano trimestrale operativo che prevederà, coerentemente con quanto dichiarato in gara, le azioni esecutive del progetto di comunicazione principale. ad es numeri post, numeri video, numero story, numero eventi live da seguire.
Data inizio	
Data fine	
Corrispettivo	€ 48.000 oltre IVA di legge
Modalità di pagamento	trimestrale dietro presentazione report attività



Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Modulo d'ordine, dichiara di aver preso adeguata conoscenza e accetta integralmente le condizioni generali di servizio allegate.

Letto, approvato e sottoscritto in Arezzo, il _____

Il Cliente

Il Fornitore

Con la sottoscrizione del presente Modulo d'ordine dichiaro di approvare specificamente le clausole indicate nel contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Il Cliente

Il Fornitore



Condizioni generali di servizio

1 Oggetto del contratto

- 1 Il contratto tra il Cliente e il Fornitore è composto dal modulo d'ordine (di seguito, il "**Modulo d'ordine**") e dalle presenti condizioni generali di servizio (di seguito, il "**Contratto**").

2 Descrizione del Servizio

- 1 Il Fornitore si impegna a svolgere il servizio descritto nel Modulo d'ordine (di seguito, il "**Servizio**").
- 2 Inoltre, il Fornitore si impegna a svolgere tutte le attività necessarie e/o strumentali all'esecuzione del Servizio, anche ove non espressamente menzionate nel Contratto.

3 Modalità di svolgimento del Servizio

- 1 Il Fornitore si assume il rischio del compimento del servizio, impegnandosi a organizzare, eseguire e curare il suo svolgimento in totale autonomia, con organizzazione e mezzi propri nonché a garantire i migliori standard tecnico-qualitativi, nel rispetto di quanto previsto alle clausole seguenti.
- 2 Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio a regola d'arte, con la professionalità, la diligenza e la perizia richieste.
- 3 La Fondazione effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario potrà incorrere nel pagamento di una penale graduata in rapporto alla gravità della mancata prestazione. In particolare, nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel progetto, ovvero diversamente concordata con il committente imputabili all'aggiudicatario, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale giornaliera compresa non inferiore ai 40€ giornalieri e comunque commisurata alla conseguenza del ritardo. Nell'ipotesi in cui il numero degli indicatori effettivi di sistema sia inferiore al numero di quelli stimati nel piano presentato, si applicherà una penale di natura annuale di € 250 per indicatore non raggiunto. L'applicazione della penale sarà automatica e non sarà anticipata da contestazione. L'Aggiudicatario non sarà peraltro ritenuto responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto qualora detto adempimento o tardivo adempimento sia dovuto direttamente od indirettamente a causa di forza maggiore. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali oltre tale limite, trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.
- 4 I rimedi previsti al paragrafo che precede, non escludono comunque il risarcimento del maggior danno.



4 Durata e recesso

- 1 Il Servizio avrà inizio e cesserà alle date indicate nel Modulo d'ordine.
- 2 Il Cliente può recedere dal contratto, tramite PEC con 15 giorni di preavviso, anche se è iniziata l'esecuzione del Servizio, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino a quel momento.
- 3 La Fondazione Arezzo Intour potrà recedere dal contratto qualora non venga rinnovata la convenzione per l'affidamento dei servizi con il Comune di Arezzo, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute e dei lavori eseguiti fino a quel momento;
- 4 In caso di sospensione delle attività dovute all'emergenza sanitaria in corso, la Fondazione potrà richiedere di sospendere l'erogazione del servizio senza penali, congelando l'erogazione del servizio ed i relativi pagamenti;
- 5 Per il ripetersi di gravi inadempienze, previe le contestazioni del caso, potrà farsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto alla ditta salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che la Fondazione possa vantare nei confronti della ditta stessa. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:
 - per manifesta inosservanza delle norme previste dalla legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operatori. In tal caso la risoluzione del contratto decorrerà dal giorno indicato nel provvedimento specifico;
 - qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - qualora, con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106 comma 1 lettere b) e c), siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016;
 - qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
 - qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni



- 6 Il contratto sarà altresì risolto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa, in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.
 - 7 Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Fondazione, in forma di lettera raccomandata e/o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Fondazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.
 - 8 Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti condizioni entro i termini stabiliti, la Fondazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni, anche d'immagine, eventualmente derivati alla Fondazione. Per la rifusione dei danni la Fondazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.
- 5 Variazioni e verifiche nello svolgimento del Servizio**
- 1 Le modifiche alle modalità di svolgimento del Servizio potranno avvenire solo per accordo scritto delle Parti. Il Fornitore non avrà diritto a compensi per le variazioni non concordate.
 - 2 Il Fornitore consentirà al Cliente di svolgere l'attività di verifica e controllo ai sensi dell'art. 1662 c.c. , obbligandosi a collaborare e fornirgli il supporto necessario. Le spese per la verifica di cui al periodo precedente sono a carico del Cliente.
- 6 Corrispettivo e termini di pagamento**
- 1 Il Cliente si impegna a pagare gli importi indicati nel Modulo d'ordine, nei termini e alle condizioni ivi previsti.
 - 2 I budget stanziato per il periodo di due anni dalla firma del contratto è di € 48.000,00 IVA esclusa (€ 58.560,00 Iva compresa) e non soggetto a ribasso. Le misure saranno rendicontate all'Amministrazione Comunale di Arezzo, socia fondatrice della Fondazione. Non sono previsti oneri per sicurezza e per la tipologia di servizi non occorre la presentazione di duvri.
 - 3 Il pagamento avverrà dietro presentazione di idonea documentazione fiscale del Fornitore.
 - 4 Il Fornitore invierà al Cliente un riepilogo delle attività svolte per consentirgli di calcolare e verificare l'importo dovuto a titolo di Corrispettivo.



- 5 Il Corrispettivo è onnicomprensivo e include, tra gli altri, il compenso per tutte le attività necessarie e opportune per il compimento del Servizio, i costi per i servizi in esterno, i costi per la manodopera, compresi quelli relativi a dipendenti o collaboratori del Fornitore eventualmente impiegati nel Servizio, i contributi previdenziali e assistenziali, i costi per i materiali, i costi assicurativi, i tributi di qualsiasi natura ad eccezione dell'IVA, se dovuta. Ogni ulteriore costo per la realizzazione del Servizio non espressamente indicato nel Contratto sarà a carico esclusivo del Fornitore.
- 6 La Fondazione si riserva il diritto di prevedere un ulteriore bonus a fine contratto pari a € 2000,00 oltre iva per il raggiungimento degli obiettivi che saranno determinati previa approvazione del progetto di gestione.
- 7 La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007 , art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Fondazione Arezzo Intour - via Albergotti 13 - 52100 Arezzo indicando il seguente CODICE UNICO: M5UXCR1
- 8 Oltre a detto Codice Univoco ogni fattura dovrà contenere il codice CIG , tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.
- 9 La liquidazione delle fatture è subordinata all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la Fondazione richiede direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura.

7 Dichiarazioni e garanzie

- 1 Il Fornitore dichiara e garantisce espressamente quanto segue:
 - di aver considerato e compreso le attività richieste per il compimento del Servizio, i rischi e i costi correlati e di aver ritenuto conveniente e remunerativo il Corrispettivo;
 - di disporre dello specifico know-how, delle conoscenze e delle capacità tecniche nonché di tutte le risorse finanziarie e organizzative necessarie a garantire la puntuale ed esatta esecuzione del Servizio, anche in considerazione della sua complessità;
 - di disporre di tutte le autorizzazioni, i permessi e le licenze eventualmente richieste per l'esecuzione del Servizio
- 2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al punto precedente sono elemento essenziale del Contratto senza le quali il Cliente non si sarebbe determinato alla sottoscrizione dello stesso.
- 3 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Cliente da tutti i danni imputabili a suoi dipendenti o collaboratori eventualmente impiegati nell'esecuzione del Servizio.



- 4 Il Fornitore manleverà il Cliente da ogni perdita, onere, costo o spesa (incluse le spese legali) conseguenti all'inadempimento.

8 Salute e sicurezza sul lavoro

- 1 Ai fini di quanto previsto all'art. 26, co. 5, del D.lgs. n. 81/2008, le Parti dichiarano che il Servizio non si svolgerà in luoghi di cui il Cliente ha la disponibilità giuridica. Pertanto, le Parti dichiarano che non vi sono rischi da interferenze derivanti dall'esecuzione del Contratto e non vi sono costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi all'esecuzione del Contratto.

9 Obblighi del Fornitore derivanti dal rapporto di lavoro

- 1 Il Fornitore dovrà consegnare al Cliente, a richiesta di quest'ultimo, la documentazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori eventualmente coinvolti nel Servizio.
- 2 Il Fornitore si impegna a tenere indenne il Cliente, anche dopo l'esecuzione del Contratto, da ogni pretesa, di qualsiasi natura, avanzata da eventuali dipendenti o terzi collaboratori del Fornitore o da eventuali subappaltatori impiegati nell'esecuzione del Servizio, nonché da parte di enti pubblici, ivi inclusi l'INAIL, l'INPS e il Ministero del Lavoro per l'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo o degli obblighi di legge.
- 3 Il Fornitore garantisce il Cliente da interruzioni al Servizio, dovute a qualsiasi ragione, ivi incluse improvvise carenze di organico o di mezzi.
- 4 In caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Cliente, previa comunicazione scritta al Fornitore, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo.

10 Diritti di Proprietà Intellettuale

- 1 Il Cliente sarà l'esclusivo titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale o diritto di proprietà industriale relativo, sotteso e/o comunque in qualsiasi modo connesso al Servizio.
- 2 I diritti di cui sopra, così come qualsiasi altro diritto di utilizzazione e sfruttamento economico relativo all'attività resa nell'ambito del presente Contratto, saranno dunque automaticamente acquisiti a titolo definitivo ed esclusivo dal Cliente, senza che il Fornitore possa pretendere alcunché nei confronti del Cliente in relazione a quanto precede, oltre al Corrispettivo.
- 3 Il Fornitore garantisce di essere titolare di tutti i diritti che cede al Cliente e si obbliga a tenerlo indenne e manlevato da ogni lite o rivendicazione di terzi al riguardo.
- 4 Con riferimento a tutto quanto precede, il Fornitore dichiara e riconosce che il Corrispettivo è stato determinato tenendo in specifica considerazione la cessione in favore del Cliente dei diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Servizio.



11 Obblighi di riservatezza


- 1 Fatti salvi gli obblighi di legge, il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell'esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o in funzione della negoziazione, sottoscrizione o esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. In particolare, il Fornitore riconosce che ogni diritto direttamente o indirettamente connesso alla utilizzazione di tali informazioni spetta in via esclusiva al Cliente.
- 2 Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola saranno efficaci per tutta la durata del Contratto.
- 3 In caso di cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione intervenuta, il Fornitore si impegna a restituire al Cliente, entro 15 giorni dalla cessazione, tutto il materiale, in forma cartacea o digitale, di pertinenza del Cliente di cui sia venuto in possesso nell'esecuzione dell'incarico, con l'impegno di non conservarne copia.
- 4 Ai sensi dell'art. 1381 c.c., il Fornitore garantirà il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra da parte di tutti i soggetti che vengano a conoscenza delle informazioni riservate nell'esecuzione del Contratto.
- 5 La violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, comporterà una penale a carico del Fornitore pari a metà del Corrispettivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Inoltre, il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando il Cliente dichiara per iscritto al Fornitore di valersi della presente clausola.

12 Cessione del Contratto

- 1 Il Fornitore non potrà cedere, né in tutto né in parte, il Contratto o gli obblighi derivanti dallo stesso a soggetti terzi. Il subappalto a terzi non è consentito.
- 2 In caso di violazione, anche parziale, degli obblighi di cui sopra, il contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. In questo caso, la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra, per iscritto, di valersi della presente clausola.
- 3 Ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, c.c., il Fornitore non potrà cedere a terzi (ivi incluse società di recupero crediti) alcun credito nei confronti del Cliente in ragione del Contratto.

13 Danni a terzi, responsabilità e obblighi assicurativi

- 1 Il Fornitore esonera espressamente il Cliente da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, derivanti dalla negligente esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.



14 **Miscellanea**

- 1 Le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire per iscritto, con consegna mani proprie (con controfirma per ricevuta), invio con raccomandata A/R, corriere o a mezzo PEC, ai recapiti indicati nel Modulo d'ordine.
- 2 Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano proceduto a notificare tali cambiamenti nel modo sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e agli indirizzi e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.
- 3 Le Parti esplicitamente concordano che qualunque modifica del presente Contratto non potrà avere luogo che per atto scritto.

15 **Foro esclusivo**

- 1 Qualunque controversia relativa e/o connessa al presente Contratto, ivi comprese quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del medesimo, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro del Cliente, con espressa esclusione di ogni altra autorità giudiziaria eventualmente concorrente.

Il Cliente

Il Fornitore
